

AGLI ORGANI DI GOVERNO E AI DIRIGENTI DEL COMUNE DI PALERMO E, PER
CONOSCENZA, AGLI ORGANI DI VIGILANZA POLITICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

I sottoscritti Consiglieri della I Circoscrizione del Comune di Palermo, nella loro qualità di rappresentanti delle comunità territoriali del Centro Storico ed in ragione del costante ed ininterrotto impegno istituzionale e sociale svolto sin dall'avvio del percorso partecipato di rigenerazione del tessuto socio-economico del quartiere Albergheria-Ballarò:

PREMESSO CHE:

* **In data 20 luglio 2026** il S.U.A.P. ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico Prot. AREG/902096, finalizzato all'assegnazione in concessione degli stalli all'interno della struttura coperta di Piazza del Carmine, in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 10417 del 16/07/2026;

* **Tale procedura***, qualificata dagli uffici procedenti come operazione di mera collazione e coordinamento tecnico delle norme vigenti, introduce al contrario modifiche sostanziali alla disciplina di gara, imponendo la scadenza perentoria del 21 settembre 2026 a cavallo della pausa estiva e disattendendo le garanzie ordinarie, sanitarie, sociali e regolamentari stabilite dal Consiglio Comunale.

CONSIDERATO CHE:

Dall'esame dell'Avviso e degli atti presupposti emergono vizi radicali ed insanabili che inficiano la legittimità dell'intera procedura, sintetizzati nei seguenti **5 PUNTI DI ILLEGITTIMITÀ**:

1. INCOMPETENZA ASSOLUTA DEL SUAP E USURPAZIONE DELLE PREROGATIVE CONSILIARI (ART. 42 TUEL)

La D.C.C. n. 1/2026 aveva conferito al SUAP il solo compito vincolato di operare una collazione tecnica dei testi regolamentari precedentemente approvati. Con la D.D. n. 10417/2026 e il successivo Avviso, il SUAP ha travalicato i limiti del mandato, introducendo autonomamente criteri d'accesso, requisiti, modalità esecutive e cause di esclusione che appartengono alla competenza esclusiva ed inderogabile del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

2. VIOLAZIONE DELL'ART. 8-BIS L.R. 18/1995, DISAPPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ NELLA GERARCHIA DELLE FONTI ESPRESSO DAL SEGRETARIO GENERALE (PARERE PROT. AREG/33239/2026) E LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

La procedura avviata dal S.U.A.P. viola l'art. 8-bis della L.R. 18/1995 (introdotto dalla L.R. 2/1996) e si pone in aperto ed insanabile contrasto con l'impostazione giuridica vincolante resa dal Segretario Generale dell'Ente (Nota Prot. AREG/966247/2023 e, da ultimo, Parere Prot. AREG/33239/2026 del 14/01/2026). In particolare:

* **Violazione del principio di specialità nella gerarchia delle fonti e prevalenza della norma regionale**:

Nel parere Prot. AREG/33239/2026, il Segretario Generale ha definito formalmente la gerarchia delle norme applicabili alla fattispecie. Nello specifico, l'Organo di garanzia ha chiarito che l'art. 8-bis della L.R. 18/1995 costituisce una disciplina speciale e settoriale per l'emersione dei mercati storici, la quale prevale ed esplica piena efficacia rispetto alla normativa statale di carattere generale sopravvenuta (l'art. 11 della L. 214/2023 – Legge Concorrenza). La decisione del S.U.A.P. di disapplicare la sanatoria regionale per indire direttamente una procedura concorsuale ordinaria viola i criteri legali di risoluzione dei conflitti normativi ed entra in palese contrasto con gli indirizzi vincolanti espressi dal vertice burocratico dell'Ente.

* **Obbligo vincolante di regolarizzazione verso gli aventi diritto ante-1996**:

Come ribadito dall'Organo di garanzia, l'art. 8-bis della L.R. 18/1995 stabilisce in capo al Comune un vincolo procedimentale preciso, speciale e non discrezionale, volto alla sanatoria e all'emersione degli operatori storici attivi sul sito da almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. 2/1996.

* **Inderogabilità del requisito d'accesso e impropria svalutazione a mero punteggio**:

L'anzianità ante-1996 costituisce la condizione legale riservata per l'accesso alla riserva di posti sancita dalla norma di sanatoria, e non un semplice criterio di priorità o punteggio concorsuale liberamente graduabile dalla dirigenza. Aver declassato un requisito d'accesso speciale a mero criterio valutativo in una gara aperta indistintamente a terzi integra un palese eccesso di potere per illogicità e sviamento della funzione amministrativa.

* **Validità della D.C.C. n. 351/2021 e natura ordinatoria dei termini**:

La Delibera C.C. n. 351/2021 e il Regolamento ivi approvato mantengono intatta la loro piena efficacia giuridica, giacché il termine di 90 giorni previsto per l'applicazione della sanatoria ha natura meramente ordinatoria e non perentoria (come già attestato dalla Nota Prot. AREG/966247/2023).

* **Manifesta contraddittorietà interna e difetto di motivazione rafforzata**:

La Dirigenza del S.U.A.P. ha adottato atti gestionali in totale rotta di collisione con le valutazioni giuridico-dogmatiche del Segretario Generale sulla prevalenza della legge speciale regionale, senza fornire alcuna motivazione rafforzata idonea a giustificare lo scostamento dalle indicazioni del vertice burocratico dell'Ente, viziando il bando per perplessità ed eccesso di potere.

* **Lesione del Principio di Tutela del Legittimo Affidamento**:

Con la D.C.C. n. 351/2021, l'Amministrazione aveva formalmente incanalato la vicenda di Piazza del Carmine nell'alveo della regolarizzazione degli operatori censiti. Qualificare improvvisamente i posteggi come "di nuova istituzione" dopo anni di interlocuzioni e procedure d'emersione azzerava illegittimamente le posizioni consolidate e viola il principio generale di derivazione eurounitaria di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

* **Inderogabilità della sequenza procedurale**:

L'art. 8-bis prescrive due fasi distinte e vincolate: 1) la regolarizzazione riservata agli aventi diritto storici; 2) l'eventuale concorso ordinario successivo per i soli stalli rimasti vacanti. Unificare impropriamente le procedure in

un unico bando indistinto compromette la regolarità dell'azione amministrativa ed espone l'Ente a gravosi rischi risarcitori.

3. INAGIBILITÀ IGIENICO-SANITARIA, MANCANZA DI REQUISITI PER I SETTORI ITTICO E ZOOTECNICO (NOTA ASP PROT. 310526/2026) E NULLITÀ PER IMPOSSIBILITÀ DELL'OGGETTO (ART. 1346 C.C.)

L'ASP di Palermo, con nota Prot. ASP 310526/2026 del 06/07/2026, ha formalmente accertato che la struttura coperta di Piazza del Carmine NON possiede i requisiti igienico-sanitari e strutturali per essere qualificata come "costruzione stabile" destinata alla vendita di carni e pesce, prescrivendo che l'attività possa svolgersi temporaneamente solo tramite negozi mobili (autonegozi). Porre a gara posteggi stabili per il commercio di prodotti alimentari freschi in un immobile inidoneo – pretendendo peraltro di scaricare sui privati vincitori l'onere finanziario ed esecutivo dell'adeguamento strutturale dell'opera pubblica (fino a 10.000 euro a banco, artt. 6 e 9 dell'Avviso) – determina la nullità dell'oggetto del bando ex art. 1346 C.C. per impossibilità materiale e giuridica della prestazione, sfociando in un manifesto ed illogico eccesso di potere.

4. VIOLAZIONE DELLA SEQUENZA PROCEDURALE E DEGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO (D.C.C. 351/2021) – OMISSIONE DELLA FASE PROPEDEUTICA DI ACCOMPAGNAMENTO E TOTALE DIFETTO DI PARTECIPAZIONE

Il quadro regolamentare e d'indirizzo approvato dal Consiglio Comunale (D.C.C. n. 351/2021) poneva la fase di accompagnamento, tutoraggio ed emersione della platea storica come presupposto indefettibile e propedeutico prima di qualsiasi assegnazione. L'operato del SUAP risulta affetto da palese illogicità e illegittimità per inversione delle fasi procedurali: aver pubblicato un bando di gara perentorio, ristretto nei tempi (con scadenza 21 settembre 2026) e con modalità esclusivamente telematiche – peraltro a ridosso della pausa estiva – senza aver preventivamente attivato e svolto la fase obbligatoria di accompagnamento e avviamento prevista dalle norme regolamentari (per la quale erano originariamente previste specifiche risorse dedicate). Tale grave omissione procedurale è la diretta conseguenza di una condotta amministrativa che ha visto il totale e sistematico azzeramento di ogni confronto, informazione o coinvolgimento con i mercatari storici di Ballarò. Privare la platea sociale del supporto e della preventiva informazione dovuti crea una barriera insormontabile e discriminatoria (art. 3 Cost.). Tale fretta appare del tutto ingiustificata, considerato che l'Ente dispone per legge di due anni (fino al 2028) ex art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 per mettere a regime la struttura senza incorrere in alcuna perdita dei fondi europei.

5. RISCHIO DI DANNO ERARIALE, CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE DINANZI AL T.A.R. E CONSEGUENTE PARALISI DELLA STRUTTURA

La pubblicazione di un bando affetto da palesi illegittimità e dall'inagibilità della struttura innescherà inevitabilmente l'impugnazione dell'atto dinanzi al Giudice Amministrativo (T.A.R.) da parte dei soggetti lesi, con conseguenziale concessione di misure cautelari sospensive. La prosecuzione della procedura concorsuale provocatoria del blocco giudiziario per anni

farebbe trascorrere inutilmente il termine biennale di operatività del bene, determinando la perdita definitiva dei finanziamenti europei e l'obbligo di restituzione delle somme a carico del bilancio comunale.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI FORMALMENTE CHIEDONO E SOLLECITANO:

* **A. Al Capo Area del S.U.A.P. e al Dirigente del Servizio**, l'adozione tempestiva dei provvedimenti di sospensione e di annullamento/ritiro in autotutela (ex art. 21-nonies L. 241/1990) dell'Avviso Pubblico Prot. AREG/902096 del 20/07/2026 e della Determinazione Dirigenziale n. 10417/2026, quale unico strumento idoneo a sventare l'incardinamento di contenziosi dinanzi al T.A.R., evitare la paralisi della struttura e riaprire il corretto tavolo istituzionale e sociale per l'assegnazione degli stalli;

* **B. Al Direttore Generale e al Segretario Generale**, quali vertici burocratici dell'Amministrazione e garanti della legalità e del buon andamento dell'Ente, l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indirizzo gestionale e l'eventuale attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o mancato adeguamento da parte della dirigenza del SUAP;

* **C. Al Signor Sindaco e all'Assessore alle Attività Produttive**, l'esercizio delle rispettive funzioni di indirizzo politico e vigilanza affinché sia assicurata la piena conformità degli atti gestionali agli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dal quadro normativo vigente;

* **D. Al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo e al Presidente della VI Commissione Consiliare**, l'attivazione immediata degli strumenti d'indirizzo, controllo e verifica di competenza sulla vicenda in oggetto.

La presente nota – inviata da indirizzo e-mail istituzionale – viene contestualmente trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, al Collegio dei Revisori dei Conti, alla Commissione per l'esame delle attività dell'Unione Europea dell'ARS e al Dipartimento Regionale della Programmazione (Autorità di Gestione dei Fondi Europei), per le opportune valutazioni di rispettiva competenza in ordine ai profili di tutela patrimoniale, prevenzione del danno erariale e monitoraggio della corretta attuazione dei finanziamenti comunitari, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e all'ASP 6 per i profili di specifica competenza.

Si richiede la registrazione della presente al Protocollo Generale del Comune di Palermo.

Palermo, 28 Luglio 2026

I Consiglieri della I Circoscrizione del Comune di Palermo

Fabrizio Brancato

Massimo Castiglia